



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 155 del 20 dicembre 2017

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari

nella seduta dell'11 dicembre 2017, in relazione al ricorso n. 225, presentato dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti di Poste Italiane s.p.a. (di seguito "l'intermediario"), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

1. La controversia portata alla cognizione del Collegio verte sull'asserita violazione degli obblighi di forma scritta del contratto di investimento, nonché sull'inosservanza degli obblighi d'informazione, diligenza e correttezza nell'esercizio dell'attività di collocamento di quote di un fondo di investimento immobiliare chiuso (il "Fondo").

Questi i fatti essenziali oggetto del procedimento.

2. La ricorrente, dopo aver presentato reclamo all'intermediario il 23 febbraio 2015, dall'esito, a suo avviso, insoddisfacente, ha presentato il 27 febbraio 2017, per il tramite del proprio procuratore legale, ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), con cui ha rappresentato di essere stata indotta all'acquisto, nel mese di settembre 2005, di quote del predetto Fondo per complessivi € 40.000,00 provenienti da un lascito ereditario e che il personale dell'intermediario si sarebbe, in sede di collocamento, limitato a spiegarle che *"si trattava semplicemente di un investimento del tutto sicuro; nessuna altra informazione è stata fornita [...], né è stata fornita al momento dell'acquisto alcuna documentazione attestante l'operazione effettuata"*.

In conseguenza di tali fatti l'istante afferma, innanzitutto, che *"l'acquisto de quo risulta essere radicalmente nullo per non essere stato stipulato in forma scritta, come disposto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58/98 e comunque per non essere stato effettuato con le modalità previste dalla delibera Consob n. 11522 del 1.7.98"* e, inoltre, lamenta numerose violazioni da parte dell'intermediario dell'art. 21 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e del Regolamento Intermediari n. 11522/1998 [vigente all'epoca dei fatti], in quanto l'intermediario resistente: (i) non si sarebbe comportato con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente; (ii) avrebbe agito in conflitto di interessi senza debitamente informare il cliente (percependo commissioni dalla SGR di gestione del Fondo); (iii) non avrebbe fornito adeguate informazioni sulla natura e sui rischi dell'operazione e non avrebbe consegnato il "Documento sui rischi generali degli investimenti"; (iv) non avrebbe acquisito informazioni circa la propensione al rischio, la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento della ricorrente; (v) avrebbe violato il divieto di non effettuare per conto degli investitori "operazioni non adeguate" per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

L'operato dell'intermediario e le richiamate violazioni avrebbero, in estrema sintesi, determinato come conseguenza l'investimento di metà del patrimonio della ricorrente in uno strumento rischioso e non adeguato in assenza di una sua corretta informativa.

In considerazione di quanto sopra la ricorrente chiede la *“risoluzione dell'investimento ed il pagamento da parte dell'intermediario di € 40.000 oltre interessi”*.

3. L'Intermediario ha formulato in data 31 marzo 2017 le proprie deduzioni. Ha resistito al ricorso respingendo le domande *ex adverso* proposte perché infondate in fatto e in diritto.

In primo luogo ha qualificato la tipologia di attività prestata: si tratterebbe di *“sollecitazione all'investimento”* secondo quanto previsto dall'art. 1, lett. t), del TUF (nel testo applicabile *ratione temporis*), che, con tale locuzione, si riferisce a *“ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari che si attua con la tecnica del collocamento”*. Da tale qualificazione emergerebbe che l'*“art. 30 del Reg. Consob n. 11522/1998 sancisce l'espressa esclusione dell'obbligo di stipulazione del contratto scritto per il servizio di collocamento, dovendosi fare riferimento esclusivamente al prospetto informativo e a quanto disciplinato nei relativi moduli di sottoscrizione”*.

Con riferimento agli obblighi informativi, l'intermediario resistente sostiene che *“il modulo di sottoscrizione e l'ordine di acquisto delle quote del Fondo sono stati regolarmente compilati e sottoscritti [dalla ricorrente] in data 16.09.2005. Inoltre, alla medesima è stato consegnato il prospetto informativo del fondo immobiliare, come dimostra l'attestazione di consegna presente nel modulo di sottoscrizione”*. Da tale documentazione, firmata dalla ricorrente, emergerebbe, secondo l'intermediario, anche il rispetto delle prescrizioni in materia d'informativa alla cliente in ragione

della descrizione dell'investimento tramite la consegna del prospetto informativo.

L'intermediario prosegue dichiarando di aver *“puntualmente informato per iscritto [la ricorrente] dell'esistenza di un conflitto di interesse e di aver ricevuto dalla medesima il consenso al perfezionamento dell'acquisto delle quote del fondo”*, come risulterebbe dal *“modulo di sottoscrizione compilato e sottoscritto per accettazione”*.

Con riferimento alla profilazione della ricorrente e alla successiva valutazione di adeguatezza, l'intermediario rileva che *“fermo restando che l'acquisto delle quote del fondo immobiliare è stato effettuato nel 2005, allorquando il questionario MIFID – la nuova modalità di profilatura del cliente introdotta dal Regolamento Consob n. 16190/2007 – non doveva essere somministrata [...], in data 15.09.2005 il funzionario [...] ha comunque assunto le dovute informazioni sulla sua esperienza finanziaria e la medesima ha compilato e sottoscritto la scheda relativa al suo profilo investitorio”*.

Da tale scheda risulta una *“media esperienza”* e una *“media propensione al rischio”* in materia di investimenti in strumenti finanziari. Dal profilo di rischio *“medio”* deriverebbe poi l'adeguatezza dell'investimento proposto.

4. La ricorrente ha presentato, in data 13 aprile 2017, proprie deduzioni integrative.

Nelle citate deduzioni di replica si contesta integralmente il contenuto delle difese dell'intermediario. In particolare, si afferma di non aver mai firmato la *“scheda di informazione su propensione al rischio, obiettivi di investimento, esperienza in materia di investimenti e situazione finanziari”* datata 16 settembre 2005 e, pertanto, se ne disconosce, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., formalmente la sottoscrizione.

La ricorrente dichiara di essere *“titolare di licenza ginnasiale”, pensionata dopo aver svolto attività lavorativa presso (...omissis...)”* e di non aver *“mai avuto alcuna particolare conoscenza né esperienza dei mercati*

*finanziari né di aver mai effettuato alcuno studio o approfondimento particolare circa gli investimenti in titoli”.*

Con riferimento all’inadeguatezza dell’operazione la ricorrente ritiene che *“nel caso di specie è evidente che si trattava di un’operazione non adeguata; l’investimento riguardava infatti titoli a rischio, come ammesso [dall’intermediario], e l’intero suo patrimonio disponibile. E’ evidente che l’operazione era del tutto inadeguata [...] per tipologia, dimensione e oggetto; [la ricorrente] non aveva infatti alcuna propensione al rischio e, anche in considerazione dell’età, aveva solo l’obiettivo di conservare il capitale”.*

La ricorrente conclude che *“è evidente la responsabilità [dell’intermediario], per aver compiuto una operazione non adeguata ed in conflitto di interessi, senza informare l’investitore e senza ottenere il suo assenso all’acquisto in presenza di tali situazioni”.*

5. L’Intermediario non ha trasmesso ulteriori repliche.

## **DIRITTO**

**1.** Al Collegio preme iniziare la propria disamina dell’odierna controversia, affrontando due questioni introduttive sollevate dalla ricorrente. Tali questioni, se fondate, come al Collegio però non sembra, potrebbero infatti risultare decisive per l’accoglimento del ricorso.

**1.1.** La prima è quella relativa all’asserita mancanza della forma scritta del contratto di investimento attraverso il quale sono state vendute alla ricorrente n. 16 quote del Fondo in questione al valore nominale di € 2.500,00 ciascuna, per un controvalore complessivo pari a € 40.000,00. Ebbene, in proposito non può omettersi di ricordare che la disciplina del servizio di collocamento contenuta nel Regolamento intermediari n. 11522/1998 vigente all’epoca dei fatti statuiva, da un lato, che *“nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che*

*organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto*” (art. 35) e, dall'altro, la non applicabilità al servizio di collocamento in questione delle norme regolamentari sui contratti di investimento (art. 30, comma 3, dello stesso Regolamento). Tale ultima disposizione – che trovava fondamento nell'art. 23 del TUF, là dove prevedeva che “*la Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma*” – esplicitamente esimeva il contratto di collocamento dall'obbligo di forma scritta *ad substantiam*. Esenzione la cui *ratio* era da ricercarsi nella finalità del legislatore dell'epoca di evitare duplicazioni a fronte di una normativa che già richiedeva la forma scritta per l'adesione al prodotto collocato (esenzione poi superata, come si sa, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2004/39 “MiFID1”). Nel Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 all'epoca vigente si prevedeva, del resto, che l'adesione alla sollecitazione andasse effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente (art. 13, comma 4, del Regolamento citato); in tal modo, quindi, l'ordine di acquisto doveva comunque avere forma scritta. Nel caso di specie, pertanto, la ricostruzione effettuata dalla ricorrente non appare condivisibile e non può essere accolta dal Collegio che, in virtù del combinato disposto degli articoli 23 del TUF e dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Intermediari 11522/1998, applicabili *ratione temporis*, reputa non censurabile la mancata allegazione del contratto di investimento in forma scritta, atteso, peraltro, che, conformemente a quanto previsto dal richiamato art. 13, comma 4, del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, l'ordine di acquisto è stato impartito per iscritto.

**1.2.** La seconda questione attiene al disconoscimento della sottoscrizione della ricorrente sulla “*scheda d'informazione su propensione al rischio, obiettivi d'investimento, esperienza in materia di investimenti e situazione*

*finanziaria*” del 16 settembre 2005.

Anche tale motivo di doglianza non può essere accolto.

Al Collegio appare al riguardo sufficiente ribadire quanto già affermato in sue precedenti Decisioni (*cf.* la Decisione n. 115 del 21 novembre 2017), ossia che le esigenze di celerità e di speditezza del procedimento che si svolge innanzi all’ACF, finalizzate a rendere un effettivo servizio alla collettività per ottenere una valida decisione nel merito dei propri diritti in tempi ragionevoli, non possano che imporre allo stesso una cognizione sommaria dei fatti di causa e perciò una inevitabile limitazione dell’ambito probatorio ai soli documenti offerti in giudizio dalle parti, senza potersi direttamente o d’ufficio esperire in questa sede perizie o consulenze grafologiche o procedere a giudizi di verifica di sottoscrizioni o di scritture private ovvero ad accertamenti di altro genere. Sarebbe opinabile per questo Collegio giudicare sulla non autenticità di una sottoscrizione o addirittura sulla falsificazione della stessa in mancanza di una produzione documentale tecnica di parte in tal senso. Al più il Collegio, senza esserne vincolato, può, appunto, valutare eventuali perizie poste a corredo della propria documentazione dalle parti. Perizie che nel caso di specie non sono state però prodotte.

Il motivo addotto dalla ricorrente non può pertanto essere accolto, atteso altresì che il rapporto ha comunque avuto esecuzione, avendo l’istante negli anni, incassato a titolo di competenze positive € 4.800 (proventi e rimborsi incassati a far data dalla sottoscrizione), senza aver eccepito, per quanto consta, il difetto di autenticità della sottoscrizione in questione.

Trattasi in ogni caso di una questione che, a ben riflettere, non assume assorbente rilievo ai fini dell’assunzione della decisione, in quanto, come si chiarirà nel prosieguo, gli elementi informativi raccolti attraverso la scheda in discussione non sono comunque ritenuti dal Collegio congrui ai fini dell’adempimento degli obblighi di informazione attiva da parte dell’intermediario.

2. Tanto premesso in via introduttiva, ci si può ora soffermare sugli ulteriori

motivi oggetto del ricorso.

3. I profili più delicati e dirimenti della presente controversia sono senza dubbio quelli che attengono all'inosservanza "in concreto" da parte del resistente degli obblighi informativi (attivi e passivi) e degli obblighi di correttezza, *sub specie* della verifica di adeguatezza tra il Fondo collocato ed il profilo finanziario della ricorrente.

E' d'uopo quindi indugiare su tali aspetti.

È anzitutto importante tenere ben presente (i) l'effettivo profilo soggettivo della ricorrente (cliente al dettaglio, pensionata senza alcuna conoscenza o esperienza finanziaria, titolare di libretti di risparmio postali e di buoni postali ordinari), (ii) la tipologia delle attività prestate (sollecitazione/collocamento in abbinamento alla consulenza "incidentale" in materia di investimenti), nonché (iii) l'accentuata rischiosità del Fondo, trattandosi di un prodotto finanziario soggetto ad oscillazioni sia per ragioni macroeconomiche riferite al generale andamento dell'economia, sia per fattori di rischio particolari e specifici del Fondo, tra i quali l'andamento del mercato immobiliare, la non agevole valutazione e liquidabilità degli immobili, i rischi derivanti dalle dinamiche di gestione dei cespiti e dei contratti di locazione, il ricorso all'indebitamento, ecc.

Non possono neppure trascurarsi – unitamente alla limitata conoscenza e competenza finanziaria della ricorrente – (iv) le peculiarità soggettive dell'intermediario, il quale, per la sua consolidata storia, stabilità patrimoniale e polifunzionalità, continua ad essere percepito dai comuni investitori, anche dopo essere stato privatizzato, come un ente sul quale riporre il massimo affidamento, probabilmente più di quanto non lo si riponga nei tradizionali istituti bancari.

Orbene, dall'esame della documentazione in atti si evince che le informazioni acquisite dalla ricorrente attraverso la scheda finanziaria del 16 settembre 2005, della cui contestata sottoscrizione si è già detto in premessa, sono estremamente scarse e lacunose. Non risultano fornite informazioni sulle disponibilità liquide e sugli investimenti in strumenti finanziari, né

sulla capacità reddituale annua della ricorrente. Né risulta sottoscritta la dichiarazione in cui l'investitore afferma di non voler fornire tali informazioni. In termini assolutamente "autovalutativi" e standardizzati la ricorrente si attribuisce una esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari "media" e parimenti una propensione al rischio "media", con l'"obiettivo di crescita del capitale investito", ma non risulta svolta alcuna indagine da parte dell'intermediario, neppure sintetica ed induttiva, da cui inferire tali esiti.

Sotto il profilo dell'informativa (c.d. passiva) fornita all'investitore, è vero che l'intermediario ha consegnato alla ricorrente il Prospetto informativo del Fondo (di ben 61 pagine!) ma è altrettanto vero che non risulta dalle evidenze documentali in atti la consegna del "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" di cui all'Allegato n. 3 del Regolamento n. 11522/1998; senza che l'intermediario abbia smentito tale circostanza. Né si può ritenere che il Prospetto informativo possa assorbire gli oneri informativi recati dal Documento sui rischi, attesa la diversa funzione svolta dai due documenti e non essendo prevista, nella normativa dell'epoca, alcuna disposizione in questo senso.

Il tutto a fronte di uno strumento finanziario, quali erano le quote del Fondo alienate, che – come già evidenziato – presentava, per stessa ammissione dell'intermediario, un rischio "medio-alto".

L'intermediario non ha, così facendo, assolto, nella sostanza, agli obblighi informativi attivi e passivi previsti dalla normativa dell'epoca (art. 28, commi 1 e 2, del Regolamento n. 11522/1998).

Appare evidente, quindi, che l'investimento effettuato non corrispondeva al profilo di rischio della ricorrente ed alle sue aspettative; ma, nondimeno, essa ha finito, invece, con l'investire i suoi risparmi (o tutti o gran parte di essi) nell'acquisto di un unico Fondo di lunga durata [prorogata sino al 31 dicembre 2018], avente caratteristiche di rischio incompatibili con quanto dichiarato in sede di profilatura.

L'intermediario non ha neppure rispettato il canone di "adeguatezza" degli

investimenti: l'incrocio tra il profilo finanziario della ricorrente e la mappatura del prodotto finanziario collocato avrebbe dovuto indurre il resistente ad astenersi dall'effettuare l'operazione, essendo lo stesso inadeguato per tipologia, oggetto e dimensione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento n. 11522/1998. Né si può seriamente ritenere che la dicitura presente sul modulo d'ordine del 16 settembre 2005 (*"Pur essendo informato che l'ordine impartito si riferisce a: a titolo a rischio, conflitto d'interessi sul titolo. Si autorizza comunque ad eseguirlo"*) potesse integrare davvero un ordine consapevolmente impartito dalla ricorrente all'intermediario di dare corso all'operazione. Con tutta evidenza, si trattava solo di un *cliché* di stampa, una formula vuota priva di efficacia probatoria sull'effettività dell'informativa data e sull'effettiva volontà dell'investitore di disporre (in questo senso *cf.* Cass., 18 maggio 2016, n. 10161). Senza dire, inoltre, che si trattava di una dicitura intrisa di un tecnicismo difficilmente comprensibile dall'investitore medio non avvezzo alle operazioni finanziarie (in questo senso, con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, *cf.* Trib. di Santa Maria Capua Vetere 12 luglio 2017). La narrativa dei fatti appare pertanto più che sufficiente per accertare che il complesso degli obblighi di comportamento incombenti sull'odierno resistente e, segnatamente, i doveri cc.dd. di informazione attiva e passiva e gli obblighi di adeguatezza (art. 21, comma 1, lett. *a* e *b*, del TUF; artt. 28, commi 1 e 2, e 29 del Regolamento n. 11522/1998) non sono stati "in concreto" ed "effettivamente" adempiuti.

Preme al Collegio tuttavia svolgere una finale considerazione.

Si è ben consapevoli che l'operazione in discussione è risalente nel tempo (ed è tenuta in vita, ai fini del presente procedimento, dal menzionato reclamo interruttivo della prescrizione del 23 febbraio 2015) e che la sensibilità del legislatore, della giurisprudenza teorica e pratica e degli stessi intermediari per un approccio agli obblighi informativi, meno formale e più sostanziale, si è accresciuta negli ultimi anni e soprattutto dopo il recepimento della Direttiva 2004/39 "MiFID1". Il Collegio è quindi conscio

che non si possano giudicare, con la consapevolezza e soprattutto con le norme e gli schemi di oggi, gli *standards* documentali, le prassi ed i comportamenti di allora. Diversa era la normativa, diversa la prassi degli intermediari, diverso il comune sentire.

Ciò che il Collegio non può, tuttavia, non osservare con risolutezza è come l'intermediario – al di là della formale consegna del Prospetto *standard* – non sia riuscito, nel caso di specie, a dare la pur minima dimostrazione di aver consentito l'effettiva formazione di una volontà consapevole della ricorrente in merito alla “specifica operazione” di acquisto del Fondo. Quello che si vuole qui affermare è, insomma, che in casi del genere – dove peraltro siffatti prodotti sono stati collocati massivamente nei confronti di una pluralità di investitori con basso tasso di finanziarizzazione – non è accettabile, ma soprattutto non è conforme alla legge (di allora e di oggi), che l'intermediario collocatore/consulente si limiti a produrre una documentazione scarsa, generica e standardizzata senza farsi carico di allegare una effettiva informazione al singolo cliente e di verificarne, prima di distribuire il prodotto, la consapevole volontà nell'effettuare l'operazione. Si tratta di principi di base dell'intermediazione mobiliare classica, certamente esistenti già prima di MiFID1 e anzi vigenti in questo settore sin dai suoi albori.

Orbene, su questi punti decisivi, il Collegio si è formato il definitivo convincimento che dalle risultanze istruttorie emergano elementi che inducono a ritenere che l'intermediario sia incorso nella inescusabile violazione degli obblighi cc.dd. di informazione attiva e passiva, di diligenza e correttezza (nella specie di obblighi di adeguatezza). Infatti, nonostante il profilo di rischio della ricorrente fosse, come si è dimostrato, inadeguato rispetto all'investimento sollecitato, l'intermediario anziché astenersi, come avrebbe dovuto fare, ha reputato adeguato l'investimento e, conseguentemente, ha consentito il perfezionarsi dell'operazione di acquisto del Fondo, sulla base di un ordine che, ad avviso del Collegio, non è in

grado di provare l'effettiva consapevolezza della ricorrente all'acquisto.

4. Per accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria dell'intermediario non è, tuttavia, sufficiente dimostrare la violazione delle regole di condotta, ma occorre dare prova del danno attuale e concreto che da quelle violazioni è scaturito nella sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato medesimo. Il Collegio può infatti assumere una decisione di risarcimento del danno solamente allorquando possa essere ritenuta certa, anche in base ad un percorso logico-argomentativo fondato in tutto o in parte su presunzioni, l'esistenza di un danno attuale e concreto. Nel caso di specie sussistono elementi tali da far ritenere che vi sia idonea evidenza di un danno siffatto, derivante dalla diretta violazione delle regole di condotta, in relazione alla sottoscrizione delle quote del Fondo, in quanto il valore di mercato di queste ultime tuttora risulta essere inferiore al prezzo originario di acquisto.

5. Per quanto attiene alla quantificazione del danno in virtù della violazione dei predetti obblighi di comportamento da parte dell'intermediario, essa va effettuata – attesi i criteri già adottati dal Collegio in casi analoghi (*cfr.* Decisione n. 80 del 18 ottobre 2017) – tenendo conto della differenza tra l'importo investito (n. 16 quote da € 2.500,00 pari a complessivi € 40.000,00) e l'importo corrispondente al controvalore delle quote del Fondo al momento in cui la ricorrente si è avveduta della rischiosità dello strumento finanziario acquisito (da individuarsi nella data di presentazione del reclamo il 23 febbraio 2015) (n. 16 quote da € 528,00 pari a € 8.448,00), da cui vanno dedotte le utilità tratte dall'investimento (€ 4.800 pari ai proventi ed ai rimborsi incassati a far data dalla sottoscrizione), con riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi legali.

#### **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di **€ 26.752,00** – pari alla differenza tra l'importo investito (n. 16 quote da € 2.500,00 pari a complessivi € 40.000,00) e l'importo corrispondente al controvalore delle quote del Fondo al momento in cui la ricorrente si è avveduta della

rischiosità dello strumento finanziario acquisito (da individuarsi nella data di presentazione del reclamo il 23 febbraio 2015) (n. 16 quote pari a € 528,00 pari a € 8.448,00), a cui vanno dedotte le utilità tratte dall'investimento (€ 4.800,00 pari ai proventi ed ai rimborsi incassati a far data dalla sottoscrizione) – a cui va aggiunta, trattandosi di debito risarcitorio di valore, la rivalutazione monetaria, dalla data di sottoscrizione dell'investimento sino alla data di presentazione del reclamo del 23 febbraio 2015, oltre gli interessi legali, e fissa il termine per l'esecuzione della decisione in trenta giorni dalla ricezione della stessa. Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma primo, del Regolamento, adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma terzo, del citato Regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi